

N. 1190/12 REG.PROV.COLL.
N. 01174/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2012, proposto da:

[redacted] in proprio ed in qualità di tutrice di [redacted]
[redacted] e [redacted] rappresentati e difesi dall'avv. Francesca
Facchinello, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR;

contro

Comune di [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Luigi
Garofalo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

per l'annullamento

del provvedimento 31 maggio 2102 e del Regolamento per la
disciplina degli interventi e dei servizi socio-assistenziali del Comune
di Valdobbiadene del n.69 del 19 settembre 2006

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Valdobbiadene;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2012 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

che il ricorso risulta ammissibile sia perché è impugnato un diniego - e non si chiede invece il diritto alla corresponsione della somma, il che traslerebbe la causa davanti al giudice ordinario (cfr. sent. della sezione n. 742/2011) - sia perché il medesimo non ha carattere interlocutorio, nella parte in cui richiedendo il reddito del nucleo familiare costituisce arresto procedimentale;

che ormai risulta ripetutamente affermato che "l'art.3 copama 2-ter del Dlgs. N. 109/98 ha introdotto un principio, immediatamente applicabile e derogatorio, costituito dalla evidenziazione della situazione economica del solo assistito con handicap permanente grave o ultra sessantacinquenne la cui non autosufficienza fisica o psichica sia accertata dalle aziende unità sanitarie locali" (cfr. Cons.St. n.4594/2012 di conferma della sentenza della sezione n. 56/2012);

che conseguentemente è illegittimo il provvedimento di diniego che

mira a considerare il reddito dell'intero nucleo familiare, non potendosi peraltro affermare che l'esistenza di un obbligo contrattuale^o assunto con la struttura di ricovero precluda ex se la possibilità di ottenere, ove dovuta, un'integrazione economica da parte del Comune (cfr. Sezione III, n.657/2012);
che in accoglimento del ricorso deve essere annullato il provvedimento impugnato, anche se le spese possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente


Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Stefano Mielli, Primo Referendario

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 4 DIC 2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. C.', is written below the printed text.